


12 dicembre 2018



IL VALORE

della Professione



News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Il nostro esordio nel Presepe

di Antonio Bevacqua

L'amico e Collega Giovanni Granata, dell'Ordine di Napoli Nord, mi ha omaggiato dell'immagine di un nuovo "pastorello" che quest'anno farà il suo esordio nel Presepe partenopeo di San Gregorio Armeno.

E' certamente sintomatico che, quest'anno, nella celebre strada del centro storico di Napoli, famosa per i suoi presepi artigianali, sia apparsa la statuetta del "commercialista".

Sappiamo tutti che quando si finisce esposti su quelle bancarelle (è capitato a politici d'ogni genere, a calciatori, a gente dello spettacolo) vuol dire che il personaggio lì rappresentato è, per qualche motivo, sulla cresta dell'onda.

Di questi tempi, ci saremmo meravigliati del contrario!


"Dici fattura elettronica e pensi al tuo commercialista", mi confessa un caro amico/cliente/amico, **"pensi, soprattutto, a come riuscirai a dirgli, senza che lui s'arrabbi, che ormai tutto il gran lavoro che faceva per te, registrazione delle fatture attive e passive, liquidazioni dell'iva, stampa dei registri, conservazione dei documenti, e via dicendo, non ci sarà più e che, quindi, potrà riprendere fiato dopo decenni di stress. E tutto questo grazie al magico regime di quelli che stanno sotto i sessantacinquemila euro. Come si chiama? Ah, sì, **forfettario!** E non è finita, addio anche al pagamento dell'onorario!"**

Ma come, gli ribatto, a parte il fatto che me lo hai già detto, dunque non stare più a farti lo scrupolo di cercare modi e giri di parole

per adolcire la pillola, ti assicuro che, comunque, avrai sempre bisogno di me.

Chi te lo farà il controllo di gestione? Chi ti imposterà una corretta politica di marketing? Chi ti inventerà una vincente strategia d'impresa? Chi ti organizzerà la gestione delle risorse umane? Chi ti introdurrà e ti seguirà nei mercati internazionali? Chi gestirà lo sviluppo del tuo brand? ... Silenzio ...

L'amico/cliente/amico mi guarda stranito e mi sussurra **"ma hai capito che faccio solo sessantacinquemila euro???"**



*Buon Natale
e Felice Anno 2019
alle Colleghe,
ai Colleghi
ed alle Loro Famiglie
dai redattori de*

"IL VALORE"

della Professione

Nuovo intervento della Cassazione sulla mora: chiarezza o maggiore confusione?

di Giovanna Grande

Con **Sentenza n. 27442 del 30 ottobre 2018**, la Cassazione ha sancito che l'art. 2 della legge 108/96 che vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista si applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione di un capitale o della dilazione d'un pagamento, sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora. Dopo aver fornito sia la definizione di interessi corrispettivi, quale remunerazione di un capitale di cui il creditore si è privato volontariamente, sia di interessi moratori, quale remunerazione di un capitale di cui il creditore è rimasto privo involontariamente, la sentenza sancisce che **entrambi hanno la stessa natura in quanto sono il corrispettivo di una prestazione in denaro**.

A fondamento di tale tesi, la Suprema Corte richiama tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica.

Interpretazione letterale

La Suprema Corte accomuna, ai fini dell'usura, gli interessi corrispettivi a quelli moratori, poiché nessuna norma che vieta la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi di mora, ovvero:

L'art. 644 del c.p. al primo comma stabilisce: "chiunque (...) si fa dare o promettere (...) in corrispettivo di una prestazione di denaro (...) **interessi** (...) usurari, è punito (...).

Al terzo comma della stessa disposizione recita: "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

La legge n. 108 del 7/03/1993, all'art. 2, comma 4 (norma di attuazione) stabilisce: il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del c.p., oltre il quale gli **interessi** sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U. ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (...).

L'art. 1, comma 1, del d.l. 29/12/2000 n. 394 (convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24, nell'interpretare autenticamente

l'art. 644 c.p., ha stabilito: "(...) si intendono usurari gli **interessi** che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, **a qualunque titolo**, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

La relazione di accompagnamento del decreto richiama qualunque tipo di **interesse corrispettivo, compensativo o moratorio**.

E' evidente che nessuna norma distingue tra i vari tipi di interesse, ai fini della valutazione dell'usurarietà.

Interpretazione sistematica

Gli interessi compensativi e moratori hanno la stessa funzione, ovvero la ristorazione del differimento nel tempo del godimento d'un capitale, differendo solo nella fonte (solo il contratto nel primo caso, il contratto e la mora nel secondo) e nella decorrenza (immediata per i primi, differita ed eventuale per i secondi). Il danno da ritardato adempimento di una obbligazione pecuniaria si identifica nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli, e trarne un lucro finanziario. La Corte confuta la tesi che gli interessi corrispettivi abbiano natura remunerativa mentre quelli moratori natura risarcitoria, poiché trattasi di **distinzione scolastica**, di una delle non rare **affermazioni tralattizie, irriflessibilmente reiterate**, censurate dalla sentenza a Sezioni Unite n. 12310 del 15/06/2015, quali espressioni sfuggenti ed abusive che hanno finito per divenire dei **mantra ripetuti all'infinito** senza una **preventiva ricognizione e condivisione di significato**. Infine la Cassazione aggiunge che mancano sia norme espresse che plausibili ragioni giuridiche **che giustifichino un diverso trattamento dei due tipi di interessi quanto al contrasto all'usura**.

Interpretazione finalistica

L'esclusione degli interessi di mora dalla verifica dell'usura renderebbe conveniente per il creditore l'inadempimento e potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non

Nuovo intervento della Cassazione sulla mora: chiarezza o maggiore confusione?

soggetti ad alcun limite.

Interpretazione storica

Nel diritto romano classico, entrambi gli interessi assolvevano analoga funzione: remunerare un capitale del quale il proprietario era stato temporaneamente privato. Il limite dettato per l'usura pattizia valeva anche per quella da mora (Papiniano, Libri II *quaestionum*, in Dig., VII, I, 1).

Nel medioevo si diffuse il divieto di pattuire interessi (ad opera di Sant'Ambrogio, San Gerolamo, Sant'Agostino) fondato sull'esegesi di un passo del Vangelo di Luca.

Nel XII secolo, con il rifiorire del commercio fu introdotto il concetto *usurae moratoriae* applicabile in caso di ritardo nell'estinzione di un prestito; qualificare gli interessi moratori serviva a sottrarli al divieto di pattuire interessi.

Solo il Codice napoleonico nel 1804 abolì il divieto del prestito ad interesse reputando essere strano che gli interessi fossero illeciti se convenzionali e leciti se moratori.

Nel codice di commercio italiano del 1882 (art. 41) fu consentito per i crediti liquidi dei commercianti di produrre interessi *ipso iure*, sul presupposto che per il commerciante il denaro è il mezzo di produzione di altro denaro, per i crediti comuni gli interessi vennero accordati al creditore dal codice civile del 1865 solo nel caso di mora.

Il nuovo codice civile del 1942 ereditò l'art. 41 del codice del commercio (interessi corrispettivi) per tutti i crediti che rifluiscono nell'art. 1282 c.c. e l'art. 1231 del codice del 1865 (interessi moratori) che rifluiscono nell'art. 1224 c.c. Ciò spiega perché gli interessi moratori pur avendo uguale funzione e natura sono disciplinati, nel nostro ordinamento da due articoli diversi.

Dopo tali circostanze ed interessanti argomentazioni sull'identità di natura e funzioni degli interessi corrispettivi e moratori, da cui discenderebbe l'inevitabile assoggettamento alla stessa disciplina, la Cassazione, nelle conclusioni, con due notazioni finali, **smen-tisce le copiose argomentazioni in premessa e detta un diverso trattamento per le due tipologie di interessi sia per quanto riguarda l'accertamento dell'usura (modalità di riscontro) sia per quanto riguarda le sue**

conseguenze civili, dichiarando applicabile l'art. 1815 del codice civile (sulla gratuità del credito) solo agli interessi corrispettivi e riservando agli interessi moratori la sostituzione del tasso convenzionale con quello legale.

A tal fine si riportano le contraddittorie conclusioni della Suprema Corte: *Il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento (.....)*

*(.....) nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni è pur sempre diversa: **il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale.***

All'evidente contraddizione tra argomentazioni e conclusioni, si aggiunge che la statuizione del giudice di secondo grado sull'applicabilità agli interessi di mora dell'art. 1815, non era oggetto di impugnazione, quindi, sulla questione affrontata dalla Suprema Corte, si era già formato un giudicato interno.

Lasciando ai giuristi, ogni giudizio in merito al contrasto tra argomentazioni e decisione, in questa sede non si possono non evidenziare le ulteriori incongruenze e contraddizioni della sentenza:

1)-dicotomia di trattamento, in caso di usura, tra i due tipi di interesse uguali per natura e funzione, ovvero non debenza dell'obbligazione principale e riduzione al tasso soglia dell'obbligazione accessoria;

2)-violazione di ogni principio logico-matematico con il metodo dettato per il riscontro dell'usurarietà della mora, in particolare:

-ai fini dell'usura la legge **ha attribuito al termine interesse il significato di costo del denaro**, difatti l'art. 644 del c.p. testualmente recita: **per la determinazione del**

Nuovo intervento della Cassazione sulla mora: chiarezza o maggiore confusione?

tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

-il **tasso soglia** da utilizzare per la verifica dei rapporti bancari è un **tasso globale**, anche se non omnicomprendente a causa dell'inserimento solo di alcune delle voci di costo indicate dalla legge. Nonostante i limiti e le criticità sollevate dalla dottrina e dagli esperti di matematica finanziaria, esso **sintetizza il costo complessivo medio del denaro** e funge da **parametro certo** per la verifica dell'usura, in ossequio all'art. 644 del c.p. che attribuisce solo alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, al fine di evitare valutazioni soggettive e discrezionali;

-il **TAEG** (tasso effettivo globale annuo) da contrapporre al tasso soglia è anch'esso un tasso globale, ciò risulta oltre che dalla denominazione anche dalla normativa in materia (**legge 108/96, art. 644 c.p., legge 24/2001**) **che, nell'accertamento dell'usura, richiama tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito (interessi, commissioni, remunerazione e spese) di cui la mora costituisce un componente rilevante. Diversamente sarebbero violate le norme sull'usura, le regole della matematica e verrebbe sancita la superiorità della circolari della Banca di Italia rispetto alla legge;**

La sentenza in commento, assolutamente convincente per la pregevolezza delle argomentazioni giuridiche in merito alla identità di funzione e natura degli interessi di mora e corrispettivi, si contraddice **nella parte in cui detta il metodo di riscontro dell'usura che individua, anziché nel confronto tra TAEG omnicomprendente (anche della mora) e tasso soglia, nel confronto autonomo del tasso di mora con il tasso soglia**, escludendo la mora dal TAEG, in violazione al principio di omnicomprensività del TAEG e di unicità del tasso soglia;

-tra l'altro, **gli interessi di mora** non sono una voce di costo qualsiasi, ma, anche secondo quanto affermato dalla stessa sentenza oggetto di analisi, sono **la remunerazio-**

ne di un capitale, e rientrano nella previsione degli interessi "promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro", quindi meritano lo stesso trattamento degli altri interessi e degli altri oneri sia in sede di riscontro del loro carattere usurario, sia per quanto concerne le conseguenze civili e penali in caso di debordo del tasso soglia;

-avendo ribadito detta sentenza, conformemente alla dottrina e alla consolidata giurisprudenza in materia, che **la mora rileva ai fini dell'usura, ne deriva che deve concorrere, inevitabilmente, alla determinazione del costo globale del denaro**, mediante il suo inserimento nella formula del TAEG e il successivo confronto con il tasso soglia che, pur non essendo completo di tutti le voci di costo, è pur sempre un tasso globale, la cui maggiorazione, inizialmente del 50% rispetto al TEG, ora del 25%, più 4 punti, rimedia anche all'errore di incompletezza per l'omissione di alcune voci di costo;

-il confronto autonomo del tasso di mora con il tasso soglia comporterebbe la **comparazione tra valori disomogenei e non equiparabili**, ovvero tra il **tasso specifico di una singola voce di costo (mora)** e il **tasso globale comprensivo di diverse voci di costo e, perdipiù**, ulteriormente maggiorato. Il concetto matematico è di facile comprensione: il **valore relativo di una singola voce** è sempre inferiore al **valore relativo di diverse grandezze economiche**, tra l'altro, maggiorate di percentuali rilevanti. Ditalché, sarebbe inutile effettuare la verifica tra due valori assolutamente incomparabili perché quello che dovrebbe fungere da parametro sarebbe **strutturalmente superiore** (qualitativamente e quantitativamente) a quello da verificare.

Pertanto, avendo il termine interesse il significato il costo del denaro ed essendo unico e globale sia il tasso usurario che il TAEG, il confronto non può che essere unico. Diversamente, avremmo un unico tasso soglia e la parcellizzazione del TAEG nelle singole voci di cui è composto, eludendo, così il dettato normativo sull'usura.

FINANZA AZIENDALE

L'analisi qualitativa

Il terzo elemento caratterizzante il rating attribuito dalla banca al cliente è la profilazione dell'identità imprenditoriale del richiedente denaro e dello scopo della richiesta

di Francesco Rhodio

Partiamo da una considerazione semplice, magari banale, che forse tendiamo a dimenticare: la banca presta dei soldi e vuole che le vengano restituiti con gli interessi.

Ora, se fossimo noi al posto della banca, presteremmo dei soldi a chiunque? Oppure vorremmo prima sapere se il richiedente è in grado di restituirli?

Ebbene, un sistema di rating serve proprio a questo: a tracciare un profilo del richiedente (*borrower*), al fine di attribuire un voto (*rating*) al suo merito creditizio (*credit standing*). Per fare questo, come abbiamo visto in precedenti interventi, vengono presi in considerazione gli aspetti quantitativi (bilancio d'esercizio), comportamentali (andamento dei rapporti con il sistema bancario), ma vanno anche considerati altri due aspetti fondamentali: **l'identità del richiedente** e lo **scopo della richiesta**.

Quanto al primo aspetto, l'indagine della banca verte su due livelli:

Livello Micro

Chi è il richiedente? È un neofita o un imprenditore navigato? È già cliente della banca o è un nuovo cliente? L'azienda è una *start up* o un'azienda già esistente? Qual è il modello di *governance*? Ditta o società? Chi sono i soci e gli amministratori? Come è distribuita la "catena di comando"? Fa parte di un gruppo di imprese? È un'azienda a base familiare o meno? Si è in presenza di fenomeni di passaggio generazionale? Le funzioni amministrative sono svolte in proprio o delegate a terzi (ad esempio: al commercialista)? L'azienda possiede un sistema di controllo interno? Chi governa l'azienda ha competenze finanziarie o si dedica all'aspetto puramente operativo (come nel caso del piccolo commerciante o dell'artigiano)? Dette competenze vengono

formalizzate in piani e programmi di gestione?

Livello Macro

In quale mercato opera l'azienda? È un settore in espansione o in declino? Come si posiziona l'azienda in quel settore? È *leader* o *follower*? Qual è il suo vantaggio competitivo? Esistono barriere all'entrata? Esistono economie di scala? L'impresa è inserita in un distretto produttivo? Ha sottoscritto contratti di rete? È chiaro che l'analisi posta in essere dalla banca mira a dettagliare il grado di rischio a cui l'istituto erogante va incontro prestando denaro a quel determinato richiedente.

Quanto al secondo aspetto: cosa farà l'imprenditore con il denaro ottenuto in prestito dalla banca? Sarà in grado di correlare correttamente fonti e impieghi? Oppure commetterà il madornale errore di finanziare investimenti di lungo periodo con esposizioni a breve termine? In altre parole, l'impiego del denaro preso a prestito è tale da generare cash flow sufficiente per la restituzione di capitale e interessi?

Per la cronaca, quanto poc'anzi detto in tema di scopo della richiesta lascia facilmente intendere il motivo per cui una richiesta di fido "di cassa" (o di ampliamento dello stesso) venga sempre vista con sospetto dalle banche.

In definitiva, la conoscenza degli elementi qualitativi dell'analisi condotta dalla banca nell'ambito della propria istruttoria è importante al pari dell'analisi quantitativa e andamentale e, anzi, possiede forse una "marcia in più", in quanto è in grado di modificare la **percezione del rischio** da parte della banca. E la percezione di un minor rischio può far pendere (e di molto) l'ago della bilancia a favore del richiedente. Ma in che modo?

Ne parleremo nel prossimo articolo.

Bonus Pubblicità: importi definitivi soltanto dopo il 31 gennaio 2019

di Martina Rizzo

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, il *Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, ha voluto precisare, con apposito comunicato del 26 novembre scorso, che l'ammontare del credito d'imposta per investimenti pubblicitari **"effettivamente fruibile"** sarà disposto, con riferimento al 2017 e al 2018, **soltanto dopo il 31 gennaio 2019**.

Gli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi a ciascuno saranno comunicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento e, solo a seguito di tale provvedimento, si potrà utilizzare il credito d'imposta in compensazione mediante il modello F24.

L'elenco che era stato pubblicato qualche giorno prima del presente comunicato, il 21 novembre scorso – si è tenuto a chiarire – riguardava **esclusivamente** i soggetti che avevano prenotato il credito d'imposta per l'anno 2018 e l'importo riportato corrispondeva all'ammontare del credito **"teoricamente fruibile"** da ciascuno dei beneficiari.

Non è la prima volta che il *Dipartimento per l'Editoria*, interviene per fornire chiarimenti sulle modalità applicative del cosiddetto *"bonus pubblicità"*, introdotto **dall'art. 57 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50**, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 148/2017, e regolato dal **D.P.C.M. n. 90/2018**.

Nel mese di ottobre, in particolare, sempre sul sito del Dipartimento, erano state rese note le risposte ad una serie di F.A.Q. riguardanti soprattutto il trattamento fiscale del bonus, la trasmissione telematica delle domande, il principio di competenza, l'attestazione sull'effettuazione delle spese.

Tra le questioni oggetto di maggior dibattito, in quei giorni - e per cui si attendeva una **risposta chiarificatrice** da parte del Ministero - vi è stata senz'altro quella riguardante la possibilità o meno di far accedere all'agevolazione quei soggetti, titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, al primo anno di attività ovvero coloro che non avevano sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente.

Si ricorda, infatti, che, costituiscono **oggetto dell'agevolazione**, e quindi sono ammessi al beneficio, i soli investimenti relativi all'acquisto di **spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali su stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, il cui valore **superi, almeno dell'1%**, gli analoghi investi-

menti **effettuati** sugli stessi mezzi di informazione **nell'anno precedente** (cd. *"investimento incrementale"*).

Ebbene, il *Dipartimento per l'Editoria*, anche in quella occasione, esprimendosi in merito, aveva voluto precisare, per non lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni, che **sarebbero stati esclusi dalla concessione del credito d'imposta coloro i quali avessero, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale si richiedeva il beneficio, effettuato investimenti pubblicitari non ammissibili ovvero non avessero effettuato alcun tipo di spesa in tal senso**.

Ma cos'è il bonus pubblicità? Quali i vantaggi riconosciuti?

Per cominciare, stiamo parlando di una importante **agevolazione** di natura fiscale, consistente in un contributo **sotto forma di credito d'imposta**, cui potranno avere accesso, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato:

- imprese, comprese PMI e Start Up Innovative;
- lavoratori autonomi;
- e, fin anche, enti non commerciali.

Introdotta **a decorrere dall'1.1.2018**, e senza aver fissato precisi limiti temporali, il bonus costituisce **un'agevolazione c.d. "a regime"**, di cui, quindi, da qui in avanti, ogni anno le imprese potranno beneficiare.

Ma non è tutto!

È previsto il riconoscimento dell'agevolazione limitatamente ad alcuni investimenti sostenuti **anche nel 2017**.

Volendo riassumere:

- con riferimento al 2018, possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti incrementali, rispetto a quelli effettuati nel 2017, in campagne pubblicitarie, effettuate dall'1.1.2018 al 31.12.2018, su stampa, radio e tv;

- per il 2017, sono invece agevolabili gli investimenti incrementali effettuati **dal 24.06.2017 al 31.12.2017, esclusivamente** sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

In tal caso, occorre considerare come termine di confronto gli investimenti effettuati sull'analogo mezzo di informazione nel periodo 24.06.2016 - 31.12.2016.

In ogni caso, il *quantum* agevolabile è rappresentato in particolare, dal costo d'acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie, dei costi d'intermediazione ed ogni altra spesa connes-

Bonus Pubblicità: importi definitivi soltanto dopo il 31 gennaio 2019

sa o funzionale all'investimento medesimo.

Restano escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari destinati a servizi particolari quali ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale, on line con servizi a sovrapprezzo.

Dal punto di vista della **competenza temporale**, le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art.109 del DPR 917 del 1986 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

L'effettivo sostenimento della spesa dovrà comunque risultare da apposita attestazione redatta dai soggetti titolari al rilascio del *visto di conformità* oppure dai soggetti esercenti attività di revisione legale dei conti.

Come anticipato, il beneficio si sostanzia nel riconoscimento di un credito d'imposta - alternativo e non cumulabile (con altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea) - pari al:

-75% del valore degli *investimenti incrementali* effettuati;

-90% degli *investimenti incrementali*, nel caso di **PMI e Start up Innovative**, previa autorizzazione della Commissione Europea.

Tale misura è comunque "teorica", posto che il credito potrebbe essere inferiore a quanto richiesto nel caso in cui l'ammontare dei crediti di cui si fa domanda risulti superiore all'ammontare delle risorse stanziare (62,5 milioni di euro per il 2018).

Il credito in parola poi:

-sarà **utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24** da presentare necessariamente tramite i servizi telematica dell'Agenzia delle Entrate,

-**andrà indicato nella sezione I del quadro RU della dichiarazione dei redditi** relativa ai periodi d'imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati **ovvero delle dichiarazioni dei redditi** relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Ciò premesso, cosa fare allora per avere accesso al beneficio?

Per ogni anno in cui si intende fruire del beneficio, i soggetti interessati, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dovranno **presentare, in via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

-una comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, al

fine di prenotare l'incentivo (cd. **"comunicazione prenotativa"**);

-una dichiarazione sostitutiva avente lo scopo di attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione (cd. **"comunicazione consuntiva"**).

Una volta a regime, ovvero a partire dalle spese sostenute dal 2019, i termini di presentazione della suddetta istanza saranno i seguenti:

-la *comunicazione prenotativa* dovrà essere trasmessa **tra il 1° marzo e il 31 marzo** dell'anno in cui è effettuato o verrà effettuato l'investimento;

-la *comunicazione consuntiva* dovrà, invece, essere inoltrata **tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui è effettuato l'investimento.

Rispetto allo schema procedurale appena illustrato, il 2018, anno in corso, da cui decorre l'agevolazione, rappresenta, per così dire, l'eccezione.

Si è aperta, infatti, lo scorso **22 settembre**, per chiudersi **esattamente 30 giorni dopo, il 22 ottobre**, la finestra temporale per l'invio del modello per le spese relative al 2017 e al 2018.

Durante questo mese, in particolare, le **imprese ed i professionisti che hanno effettuato o effettueranno l'investimento nel 2018**, hanno dovuto eseguire la trasmissione della c.d. *comunicazione prenotativa*, cui seguirà poi l'ulteriore presentazione della *dichiarazione sostitutiva* (c.d. *comunicazione consuntiva*) che dovrà essere compiuta, come previsto dal Regolamento, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio del prossimo anno.

Le **imprese ed i professionisti che hanno sostenuto le spese nel 2017**, invece, hanno dovuto effettuare **solo il secondo invio**, e presentare, sempre dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, **direttamente la dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati.

Si ricorda, in ultimo, che, qualora il credito d'imposta dovesse essere superiore a 150.000 euro, per fruire dello stesso, occorre che l'impresa richiedente, oltre a quanto appena descritto, abbia esperito l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno.

Il richiedente potrà infatti usufruire del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta d'iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art.1 co.53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190).

LE SOCIETÀ COOPERATIVE

LO SCOPO MUTUALISTICO, LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E LA MUTUALITÀ PREVALENTE

di Rino Rubino

Le società cooperative in genere, si differenziano, sulla base dello scopo perseguito, dalle altre società disciplinate dal codice civile. Mentre queste ultime, infatti, vengono comunemente definite come società lucrative, in quanto hanno come scopo quello del profitto e della conseguente divisione degli utili prodotti, le cooperative perseguono uno scopo “mutualistico” o quantomeno prevalentemente mutualistico. In tal senso si esprime l’articolo 45 della Costituzione della Repubblica che individua la cooperazione a carattere di mutualità.

Il fine mutualistico, per quanto enunciato, non è mai stato oggetto però di una definizione in positivo, ma lo si è sempre individuato dall’insieme della legislazione di riferimento in materia di cooperazione.

Come ormai noto, la riforma del diritto societario operata dal D.Lgs n.6/2003, pur continuando a non fornire una definizione in positivo del concetto di mutualità, ha introdotto alcune norme volte a differenziare le società cooperative in ragione della “quantità” di mutualità perseguita.

Ai sensi dell’articolo 2512 c.c. sono infatti definite a “mutualità prevalente” le cooperative che in ragione del tipo di scambio mutualistico: a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cooperative di utenza); b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro); c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di

beni o servizi da parte dei soci (cooperative di conferimento).

I successivi articoli 2513 e 2514 c.c. forniscono poi l’indicazione in ordine alla concreta applicazione di detti criteri.

Per esclusione dunque le cooperative che non svolgono la loro attività prevalentemente con i soci saranno qualificabili come cooperative a mutualità non prevalente, ma saranno pur sempre cooperative che perseguono uno scopo mutualistico.

La distinzione in oggetto ha quindi sostanzialmente mantenuto una impostazione unitaria delle regole della mutualità, confermando che le cooperative in genere perseguono uno scopo mutualistico, ma prevedendo nel contempo che i benefici di natura fiscale siano riservati esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente.

Che la qualifica di società cooperativa sia unica, lo si rinviene innanzitutto nel novellato articolo 2511 c.c. laddove viene indicato che le cooperative (tutte) sono società a capitale variabile, con scopo mutualistico. In secondo luogo, la riforma ha lasciato inalterati i primi due commi dell’articolo 2515 c.c., laddove è previsto che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società cooperativa e che l’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Sempre l’articolo 2512 ha poi indicato che le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo.

(continua)

LETTURE

a cura di Roberto Poliscchio



Ho conosciuto **Chiara Fera, giovane e simpatica giornalista di Catanzaro**, in un bar-enoteca dove, mentre conversavamo davanti un buon bicchiere di vino con altre persone tra cui Paolo Pitaro e Giacchino Muleo, **mi folgorò con una domanda “lei conosce Pietro Citati?”** alla mia risposta certamente, mi disse *“ho scritto un libro su di lui, è in stampa”*.

Rientrato a casa decisi di comprarlo perché, pur essendo di diverse generazioni, durante il breve colloquio **emerse un fatto impensabile eravamo entrambi appassionati di un uomo di spessore altissimo, critico letterario**, che con i suoi articoli apparsi su importanti quotidiani per “mezzo secolo” ha orientato la mia formazione culturale.

Il testo, che propone note di richiamo a documentazione che il lettore volenteroso potrà eventualmente consultare, risulta suddiviso in due parti.

Nella prima viene raccontato il mondo della letteratura: ottocento, novecento e nuovo millennio viaggiando, brevemente, tra grandi autori (si menzionano tra gli altri *Gesualdo Bufalino, Geno Pampaloni, Pier Paolo Pasolini, Emilio Cecchi, Giorgio Manganelli, Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda, Attilio Bertolucci e gli stranieri, Omero, Cervantes, Goethe, Gogol, Tolstoj, Conrad e Joyce, Kafka, Dickens, Dylan Thomas, Balzac, Virginia Wolf, Cvetaeva, Nabokov, Beckett, Proust, Baudelaire, Musil, Poe, Pessoa*).

La seconda parte è incentrata su *Fedor Dostoevskij*.

Sono totalmente d'accordo con l'autrice per l'impostazione data al volume: sarà un punto di riferimento perché sono individuate le idee e i principi cui si ispira il critico/scrittore e soprattutto perché offre al lettore **spunti per interessanti riflessioni sia**

su Pietro Citati che *“scandaglia e scompone testi di ogni epoca e poetica...”* **sia sulla letteratura** e sul fatto, come scrive la Fera, che la stessa letteratura potrebbe sembrare si limiti a condizioni esistenziali umane, ma non è così.

Nel breve ed ultimo capitolo su Apuleio, per quel che può valere il mio pensiero, **un'annotazione fantastica di chiusura di Chiara** capace di colpire la mia persona, che preferisco lasciare alla lettura di chiunque leggerà questo saggio.

Brava davvero, complimenti!

Chiara Fera

Il libro invisibile di Pietro Citati

Rubbettino Editore

Novembre 2018 pagg. 95, €14,00



IMPERDIBILE



Sabato 15 dicembre 2018, su **Esperia TV** (canale 18 del digitale terrestre per tutta la Calabria, oppure online streaming Esperia TV), alle ore 14.30 nel corso della trasmissione **“La Cucina di Camilla”** saranno in scena lo chef **Claudio Vilella** ed il nostro Collega **Roberto Poliscchio**, grande appassionato di enogastronomia.

Il programma sarà replicato lo stesso sabato alle ore 19.45 e 23.30, la domenica successiva alle ore 12.30 ed il lunedì seguente alle ore 18.30.

LE INTERVISTE

Anna Maria Palma

di Elvia Gregorace

Elvia Gregorace, calabrese Doc, risiede a Roma. Laureata con lode in Lettere Classiche, insegna Italiano e Latino nella Capitale. Appassionata di cucina, consegue il titolo di chef prima e di sommelier poi. Giornalista pubblicista, blogger, scrive anche di enogastronomia, con interviste frizzanti a personaggi noti dei quali racconta il rapporto col vino. In Tv ha partecipato a puntate di Scherzi a parte e da anni è presente come opinionista nella trasmissione di Rai1 L'Arena. Ha pubblicato il suo primo libro: Mr. Gullotta, Leo – My huge Pumpkin.

www.iltritagonista.com
@il_tritagonista Instagram

Di bell'aspetto, estroversa, dalla favella sciolta, predisposta al dialogo. **Anna Maria Palma**, oggi, è uno dei volti più noti della trasmissione nazionale popolare **La prova del cuoco**.

Ottima cuoca, ogni settimana la troviamo accanto a **Elisa Isoardi** con i suoi manicaretti dolci e salati. Bocconcini di maiale con le arance, maritozzi al gusto di caffè con panna, frittelle di mele e arance in pastella sono solo alcune leccornie che la seducente donna spiega quotidianamente alla trasmissione gastronomica di punta di **Rai 1** rendendo i procedimenti facili e veloci, alla portata di tutti.

Anna Maria è anche la nocchiera di **Tu Chef, Associazione Accademia del Gusto**, scuola di cucina dalle mille combinazioni e dai molteplici sbocchi professionali. La Chef segue i discenti non solo nella formazione, ma anche nella ricerca del lavoro.

A voi come trascorrerà, quali piatti preparerà e cosa suggerisce di assaporare in occasione delle vacanze natalizie:

“La vigilia e il giorno di Natale non è possibile non trascorrerli con i propri cari. Figli, nipotini e papà di 95 anni mi allietano e movimentano le ore. Ricordo ancora la mia nonna

che preparava da mangiare e i miei cuginetti ed io la disturbavamo, ma eravamo come ipnotizzati dai suoi movimenti e la casa profumava di buono. Il cibo è amore e condivisione per cui, ancora oggi, cerco di riproporre le stesse ricette, coadiuvata dai miei figli. Mi auspico faranno lo stesso i miei nipoti con loro. Cannelloni, tortellini e brodo di cappone a Natale regnano sovrani. A Capodanno mi piace, invece, andare all'estero. Mi aggrada assaporare la cultura di altri popoli, conoscere, assaporare disparati piatti e differenti atmosfere. Il giorno della Befana, invece, ritorno ad essere nonna. Preparo le calze per tutti i familiari e i dolcetti a base di frutta secca e miele.

Per chi mi segue e ama creare pietanze tra tradizione e innovazione suggerisco alcuni piatti da gustare proprio in questi giorni.

Per la vigilia fettuccine con crema di ceci e baccalà, paccheri fritti farciti con calamari e ricotta oppure una scodella di pane ripiena di zuppetta di legumi e frutti di mare; **per il pranzo di Natale** cappelletto cotto in brodo, servito asciutto con fonduta al parmigiano e aceto balsamico, mille foglie di filetto di maiale e caco mela con patate sabbiate, ravioli dolci con robiola e zucca semicandita; **per capodanno**, invece, bocconcini di maiale, maggiorana, zeste di arancia caramellate e riduzione di succo di arancia, girelle al salmone con bieta e scamorza affumicata, mezzi pennoni con calamari, scarole carciofi e pecorino a scaglie oppure un bel babà gastronomico.

Per chi volesse osare di più ravioli con patate viola al ragù bianco ed erbe ma il nec plus ultra lo raggiungiamo con la tradizione, ma con un tocco chic: lenticchie risottate (cotte come un risotto) su crostini di polenta e cotechino.

Voglio augurare a tutti delle serene feste e soprattutto di dividerle con chi si ama veramente. Buon Natale!”



TRADIZIONI A TAVOLA

“Pitta nchiusa”

di Ferdinando Grande

La *pitta nchiusa* (o *pitta mpigliata*, nell'area silano-cosentina) in tutta la Calabria è uno dei più rinomati dolci tipici per diverse occasioni, ma nella provincia di Catanzaro è il dolce natalizio per eccellenza.

Come per tutte le tradizioni tramandate oralmente, di generazione in generazione, anche per questa le origini sono pressoché impossibili da ritrovare. E, sebbene non si abbiano molti elementi per ricostruirne tutta la storia, possiamo porre una pietra miliare in essa e acquisire alcune certezze: nel 1728 era già molto rinomata, almeno a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, ed era utilizzata come dolce per i banchetti nuziali. (1)

Vi è, infatti, un atto notarile di quell'anno che sancisce il contratto di matrimonio con cui la famiglia Giaquinta di San Giovanni in Fiore acconsente a dare in sposa la propria figlia al benestante Battista Caligiuro con tutte le dovute clausole, tra le quali possiamo leggere: “[...] a far la bocca dolce ai commensali penserà la famiglia dello sposo, che a fine pasto dovrà offrire la *pitta mpigliata*, preparata anzitempo curando che la *pitta* sia di finezza giusta [...]”.

Più indietro nel tempo non si possono trovare certezze, ma solo ipotesi e qualche ricostruzione etimologica, a partire dal nome *pitta*. In tutto il mondo mediterraneo orientale, fino agli antichi territori abitati da Assiri, Egizi, Ebrei, esisteva un tipo di pane/focaccia, che serviva anche da piatto, adottato dai Greci con il nome di *pita* e portato fino in Italia. Questa è universalmente riconosciuta come la base da cui è nata la parola *pizza*. Questo tipo di pane, però, non sembra essere così vicino all'attuale *pitta nchiusa*, così da condizionarne il nome. Più probabile sembra l'origine derivante dalle ciambelle di pane, decorate (*pictae*) a fini rituali, e offerte alle divinità dagli antichi popoli italici. La *pitta* in Calabria è proprio un tipo di pane a forma di ciambella, basti pensare a quella che rigorosamente accompagna il *morzello* catanzarese. Con tale ipotesi la parola *nchiusa* (*chiusa*) avrebbe senso, perché starebbe a indicare la mancanza del buco in mezzo. Senza tralasciare, inoltre, che ne esistono anche versioni a forma di vera e propria ciambella.

Come quasi tutti i dolci calabresi, è un dolce

secco e privo di creme. La preparazione dura 2 giorni, perché una volta terminata la lavorazione, le *pitte nchiuse* devono riposare tra le 8 e le 12 ore, prima di essere infornate. Gli ingredienti del ripieno sono quelli provenienti principalmente dalla raccolta autunnale: noci, mandorle, uva secca, bucce di mandarino essiccate. Per l'impasto sono necessari farina, lievito madre, olio di oliva, vino (per la ricetta più tradizionale possibile) o vermouth o altri liquori aromatizzati, uova (anche se usate solo in alcune varianti). Come spezie sono assolutamente d'obbligo chiodi di garofano e cannella. In alcune zone si completa la farcitura con il miele. Senza uova e senza miele diviene un perfetto dolce vegano, non essendoci nessun altro ingrediente di origine animale. Va mangiata ben fredda, viene preparata, infatti, qualche giorno prima delle feste e, in tal senso, si capisce l'importanza di quell'avverbio “anzitempo” presente nell'atto notarile di San Giovanni in Fiore.

Oggi, sia l'antropologo Sergio Straface (2), sia l'Atlante dei beni culturali della Calabria (3), legano la preparazione tradizionale della *pitta nchiusa* al paesino di origine Arbëreshë di Mucedusa, nell'attuale provincia di Catanzaro. Ne registrano ingredienti fondamentali, metodo di preparazione, aspetto a roselline unite assieme e cottura rigorosamente in forno a legna. Un tempo, chi non aveva il proprio forno a legna andava a informarle nel panificio del paese.

Oggi la si può comprare un po' ovunque in Calabria: in pasticcerie, panetterie e supermercati. Ma c'è ancora chi la prepara in casa in modo più o meno tradizionale, perché i ritmi e i mezzi della vita moderna impongono comunque cambiamenti. La speranza è che rimanga come patrimonio immateriale per le generazioni a venire, che possano farsi la bocca dolce con essa, come gli invitati alle nozze delle famiglie Giaquinta e Caligiuro, ben trecento anni fa.

(1) Vari sono i riferimenti a questa testimonianza, tra i quali ritroviamo:

Aa.Vv., *I dolci delle feste: 200 ricette tradizionali regionali*, Il viaggiatore, Milano, 2004.

Machado, A. e Prete, C., *1001 specialità della cucina italiana da provare almeno una volta nella vita*, Newton Compton Editori, Roma, 2015.

(2) <http://www.sergiostraface.it/la-ricetta-tradizionale-della-pitta-nchiusa-o-pitta-mpigliata-calabrese/>

(3) http://atlante.beniculturalicalabria.it/luoghi_della_cultura.php?id=25282

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'

La Calabria al Mercato FIVI

di Roberto Poliscchio

A Piacenza nella grande vetrina della **Fivi del 24 e 25 novembre 2018**, come ogni anno, **la Calabria riscuote un successo strepitoso**. Io ci sono stato.

La mia avventura FIVI è iniziata da tempo, con i soci storici calabresi è cominciata una consuetudine di rapporti che si è tramutata in amicizia e stima reciproca. Non sono un esperto, semplicemente un appassionato di enogastronomia: quando ero giovane il mio maestro è stato papà (scomparso da anni, classe 1925) che mi ha insegnato ad apprezzare la vita, i piaceri della tavola e soprattutto **la passione per il "lavoro ben fatto" e per la tutela dell'ambiente; valori quest'ultimi che riscontro, giorno dopo giorno, nella sensibilità e nelle aspirazioni degli associati Fivi**. Dunque, come nel passato, ho partecipato al Mercato dei vignaioli indipendenti per conoscere, degustare ed acquistare vini artigianali: ottava edizione da record con un numero crescente di espositori **nel 2018 600 di cui 16 calabresi** (nella settimana 509 di cui 11 calabresi nella sesta 425 di cui 7 calabresi) e di pubblico **18.500 visitatori** (15.000 il 2017 e 9.000 il 2016).

Perché andare al Mercato FIVI? Lo spiega **Cataldo Calabretta** *“Tre cose per cui vale la pena fare il mercato:*

- è una grande opportunità per un'azienda "periferica", come quelle calabresi di farsi notare, è il secondo evento più importante in Italia per numero di pubblico.

- è l'occasione di fare nuove amicizie e confrontarsi con altri produttori, grazie alla sua formula orizzontale, un produttore al suo debutto nel mondo del vino si trova al suo fianco uno storico produttore, un'esperienza di arricchimento incredibile!

- poi non meno importante l'assemblea dei vignaioli, che rappresenta il momento di confronto e di condivisione dei problemi dei vignaioli, che racconta al meglio il principio cardine della fivi: essere l'associazione che rappresenta nelle istituzioni i vignaioli italia-

ni.

Nel tourbillon di assaggi, mi sono fermato in tutti gli stand calabresi, riporto le dichiarazioni di qualche cantina partecipante così **Carla e Laura Pacelli** *“Per noi il Mercato dei Vini FIVI a Piacenza è un appuntamento irrinunciabile: non solo per la visibilità e le opportunità che offre ma anche per l'energia che ogni anno possiamo condividere e riusciamo ad alimentare con tutti gli altri Vignaioli d'Italia presenti; un'atmosfera che solo qui si crea, anche più che a Fivi a Vinitaly. Quella che conferma che il lavoro che stiamo facendo resterà e conterà nel futuro per lo sviluppo del vino italiano”*. **Cosmo Rombolà** *“sono titolare della piccola azienda vitivinicola, Cantina Masicei, partecipare a questa fiera, per il secondo anno consecutivo, è un'occasione unica di crescita e confronto con altre aziende già avviate, passeggiando al mercato dei vini si percepisce tutto l'entusiasmo che anima tutti noi vignaioli indipendenti e il forte amore per i territori da cui proveniamo”*.

Claudio Viola dopo aver ricordato che anche la sua cantina partecipa per il secondo anno al mercato di Piacenza, specifica il motivo *“crediamo molto in questa associazione che raggruppa solo cantine che vinificano le proprie uve garantendo prodotti di alta qualità”*.

L'ing. Giuseppe Chiappetta (Terre di Balbia) *“a FIVI per la seconda volta, la cosa più entusiasmante è la partecipazione di moltissimi giovani visitatori, tutti molto preparati ed alla ricerca di novità. Come Calabresi dobbiamo sfruttare questa opportunità con i nostri prodotti puntando sui nostri vitigni da vinificare in purezza”*. **Christian Vumbaca** (Scala cantine e vigneti) dice *“entusiasti di partecipare per il secondo anno a questa splendida manifestazione, ci sentiamo di far parte di una grande famiglia, piena di persone che ci mettono passione e amore nel produrre vini in cui risalta la genuinità, la tipicità e la territorialità”*. Infine, l'esordiente **Eugenio Cundari** *“primo anno a Piacenza:*

La Calabria al Mercato FIVI



I "MAGNIFICI 16"

Ecco immortalati dallo smartphone di Roberto Polisicchio i 16 magnifici espositori vignaioli calabresi (foto, nell'ordine, da sinistra a destra):

- 'A VITA S.S. 106 Km 279,800, **Cirò Marina (KR)**
- CATALDO CALABRETTA VITICOLTORE Via Mandorleto, 47, **Cirò Marina (KR)**
- TENUTE PACELLI Contrada Rose Snc, **Malvito (CS)**
- TENUTA DEL CONTE Via Tirone 131, **Cirò Marina (KR)**
- SCALA CANTINA E VIGNETI Località Torricella di San Biagio snc, **Cirò Marina (KR)**
- DELL'AQUILA Via Salvogaro, **Cirò Marina (KR)**
- CASA COMERCI c.da Comerci,6, **Nicotera (VV)**
- LUCA' SANTINO Via Marchese, 34, **Bianco (RC)**
- CANTINE VIOLA via Roma, 18, **Saracena (CS)**
- CANTINA MASICEI c.da Masicelle, snc, **Brattirò-Drapia (VV)**
- TERRE DI BALBIA Viticoltori località Montino **Altomonte (CS)**
- EUGENIO CUNDARI loc chiusa, **Figline Vegliaturo (CS)**
- CANTINE ELISIUM Borgo Partenope, C/da Serre 8, **Cosenza (CS)**
- CERCHIARA AGOSTINO Via Piave 9, **Civita (CS)**
- LE MOIRE Via Carlo Maria tallarigo, 12, **Motta Santa lucia (CZ)**
- ROMANO VINI di **Rocco Pirito** Via degli enotri snc, **Cirò (KR)**

bellissima esperienza da rifare assolutamente, esplosione di profumi e sapori dei vignaioli indipendenti con scarpe grosse e cervello Fivi..."

Ho un grande rispetto per questi vignaioli che cercano di dare ai propri vini un'identità unica, ho vissuto per due giornate magici momenti fatti di attenzioni e di tradizioni vinicole: li vedi colmi di "adrenalina pura" con una voglia di far conoscere i propri vini e specialmente di migliorarli anno dopo anno.

Siamo accorsi in massa, infatti sempre un maggior numero di persone abbraccia la filosofia di consumare vino della Fivi, perché coltivare ed affermare dei valori accresce la credibilità e proprio al Mercato di Piacenza oltre ad ascoltare i racconti del vino, il prodotto viene tastato con le proprie mani cioè con l'olfatto e il gusto.

Devo ammettere che in questo Mercato mi sento a mio agio, ma cosa accomuna i visitatori? Credo le emozioni che ti dà il mondo FIVI, chiedo ad amici piacentini in visita le loro impressioni, secondo il dottor **Andrea Chiozza** "ogni anno sempre più grande, più ricco e più coinvolgente. Si ha la possibilità di scoprire ogni anno nuovi vignaioli, con modalità conviviali, rilassanti, ideali per gli appassionati del vino", l'avvocato **Maria Letizia Pellacani** aggiunge "una manifestazione davvero di alta qualità, con spunti interessanti per tutti, dal semplice curioso non addetto ai lavori al super esperto. **Un grazie soprattutto ai vignaioli calabresi, professionali, entusiasti,**

La Calabria al Mercato FIVI

veri ambasciatori della loro splendida terra”.

Girando senza tregua nei vari stand si incontrano tra il pubblico persone che magari non vedi da tempo come l'avvocato **Edoardo Ferragina** arrivato con alcuni amici da Viareggio che osserva: *“nonostante l'elevato numero di visitatori l'organizzazione mi è parsa impeccabile. Non mi avventuro in giudizi tecnici sulla qualità dei vini, non essendo un esperto, ma posso dire che questa fiera si contraddistingue per l'aria molto familiare e rilassata che si respira fra i vari stand. I produttori più che competitor mi sono sembrati una squadra di amici e questo clima giova sicuramente alla buona riuscita della manifestazione”.*

Un'ultima citazione, per la nostra regione, è stato promosso *punto d'affezione Fivi* il **Donna Orsola Restaurant di Ricadi (VV)**.

Ricorderò a lungo questi mercati di Piacenza e mi auguro che il vino FIVI, in particolare quello calabrese, disseti tante generazioni.

Food calabrese

Nel padiglione due, area food erano presenti **Maria Procopio e Pasquale Pino** che hanno guidato le persone nella degustazione dei loro ottimi prodotti di capra.

- **Azienda Santanna (Amantea, Cs)**

Durante il mercato è stato promosso *Punto d'Affezione Regionale Fivi* il **Donna Orsola Restaurant di Ricadi (VV)**, nella foto Ines Romano al momento della premiazione. (I Punti d'Affezione Regionale Fivi sono:

1) Punti d'Affezione Nazionali: 5 Regioni, 15 Vignaioli (30 etichette minimo)

2) Punti d'Affezione Regionali: 5 Vignaioli, 15 etichette del territorio (più eventuali etichette extra-territori)

<https://www.fivi.it/>)



Cataldo Calabretta coi visitatori



Pasquale Pino e Maria Procopio con Roberto Poliscchio



Ines Romano

L'articolo, a firma di Roberto Poliscchio, è apparso sul sito www.vinocalabrese.it il 26 novembre e può essere letto all'indirizzo: <http://www.vinocalabrese.it/onda-calabra-fivi/>

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Girovagando nei dintorni di Crotona, Gissing rimane colpito dal suolo delle campagne: quasi arido, spaccato da solchi e privo di erba. Per lui, proveniente dalla piovosa Inghilterra, tutto ciò appariva straordinario. Poi si riavvicina alla città e guardando a quanto insignificante potesse apparire ai suoi tempi, ricorda la forza, la bellezza e la saggezza che scorreva per le strade di Crotona ai tempi di Pitagora.

Capitolo VII (Parte seconda)

Cotrone

Una piccola flotta di vascelli a vela e di piroscafi si era rifugiata all'interno del porto, protetto da un grande frangiflutti. Un buon rifugio, l'unico, in effetti, tra Taranto e Reggio, ma è triste ricordare che i possenti blocchi, inseriti nella barriera marittima, provenivano da quel tempio caduto. Si racconta che fino al sedicesimo secolo l'edificio era rimasto quasi perfetto, con otto e quaranta pilastri, che si innalzavano sopra il Mar Ionio: una guida per i marinai, proprio come quando Enea (1) lo notò dalla sua galea, sbattuta dalla tempesta. Poi fu assalito, abbattuto, devastato da un vescovo di Cotrone, un certo Antonio Lucifero, per costruire il

suo palazzo episcopale. Quasi trecento anni dopo, in seguito al terribile terremoto del 1783, Cotrone rafforzò il suo porto con le grandi pietre della base del tempio. Fu un saccheggio più legittimo.

Spinto nell'entroterra dalla tempesta, vagai tra le basse colline che sovrastano la città. Il loro aspetto è molto strano, perché consistono interamente - almeno in superficie - di un fango grigio-giallastro, secco, duro e nudo come quello delle strade principali. Qualche pelosella gialla, qualche camomilla, crescevano qua e là tra i solchi, ma di erba neanche un filo. È facile riprodurre un modello di queste colline crotonesi. Formate un solido cumulo di sabbia pressata e, quindi, dall'alto, da circa 30 o 60 centimetri, fate cadere acqua su di esso: le creste e i solchi perpendicolari, così formati sulla collina in miniatura, rappresenteranno esattamente ciò che vidi lì, ma su più larga scala. Inoltre, tutta la superficie del terreno è minutamente screpolata e increspata: un metro quadrato può contenere una moltitudine incalcolabile di tali maglie. Evidentemente questa è opera del sole caldo sull'umidità, ma quando si verifica? Perché mi dicono che a Cotrone piove molto poco e solo un diluvio potrebbe inumidire questo terreno duro come il ferro. Qua e là mi imbattevo in prove ancora più sorprendenti della potenza dell'acqua: grandi buche sul fianco delle colline, generalmente a forma di imbuto, e spesso abbastanza profonde da essere pericolose per il camminatore incurante. Le colline sono tondeggianti e separate l'una dall'altra da gole o burroni, formati - non si può non pensarli - da torrenti furiosi. Un paesaggio desolato e appena migliorato quando ci si volge a guardare oltre la zona che si estende a nord della città. Lì si possono intravedere chiazze di fogliame, proprio la vegetazione perennemente scura del sud, ma non c'è alcuna traccia di erba delicata a coprire il terreno. In primavera, sembra che ci sia una crescita di erba, dalla vita molto

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

breve, ma rigogliosa. Ciò può avvenire solo nella parte più bassa, perché queste altezze solcate mostrano una sterilità perenne.

Che ne è stato delle rovine di Croton? Questa misera cittadina di oggi non ha più nulla dell'antichità. Eppure una città delimitata da una circonferenza muraria di dodici miglia non può essere stata facilmente spazzata via dalla faccia della terra. Il vescovo Lucifero, per trovare pietre per il suo palazzo, dovette andare fino al Capo Colonna, il che significa che anche allora non era rimasto neanche un blocco di Croton. Il sito fu abbandonato quasi duecento anni prima di Cristo. Roma la colonizzò di nuovo, e la città riguadagnò un'esistenza anonima come luogo di imbarco per la Grecia: le sue case occupavano solo la rocca dell'antica cittadella. Erano ancora lì, in quel tempo, i resti della grande città greca? Ancora grande solo due secoli prima. Furono tutti impiegati nella costruzione di abitazioni, mura e templi romani, che da allora si sono sbriciolati o sono stati seppelliti?

Si dice che il fiume Aesarus scorresse nel cuore della città al suo apice. Scrutai la pianura e laggiù, verso la lontana stazione ferroviaria, scorsi una traccia verde, il corso di un ruscello quasi stagnante e completamente pestilenziale, ancora chiamato Esaro. Vicino alla sua foce paludosa vi si estendono vasti aranceti. Da lì si riusciva vedere il porto, le strade, il vasto muro di cinta! Dall'altura su cui mi trovavo, quanti amici e nemici di Crotone hanno guardato dall'alto in basso le sue vie splendide, popolate di forza, bellezza e saggezza! Qui avrà passeggiato Pitagora, ammirando in lontananza il santuario Lacinio, allora appena costruito. [continua...]

(1) Virgilio, *Eneide*, 3, v. 552.

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Una cartolina di Auguri della nostra Città nei primi del '900 con lo scritto sul retro.

La successiva cartolina si inquadra nel periodo natalizio in quanto raffigura "I Sonatori ambulanti" detti pure Zampognari.